



Città di Medicina

COPIA

DELIBERAZIONE N.100

Comunicata ai Capigruppo consiliari

il 07 LUG, 2014 prot. n. 0012398

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto : INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 214 DEL 28/12/2009
CONCERNENTI LE NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TEMPESTIVITA'
DEI PAGAMENTI DELL'ENTE**

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **Trenta**

del mese di **Giugno** Alle ore **14,30** Nella Casa comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
1) RAMBALDI ONELIO	Sindaco – Presidente	1	
2) MONTANARI MATTEO	Assessore	1	
3) FAVA DILVA	Assessore	1	
4) BALESTRAZZI MAURO	Assessore	1	
5) SIMONINI JESSY	Assessore	1	
6) CROCI CHIOCCHINI MARIA ELENA	Assessore	1	

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Cinzia Giacometti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Onelio Rambaldi assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N. 100 DEL 30/06/2014

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 214 DEL 28/12/2009 CONCERNENTI LE NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 214 del 28/12/2009 in cui sono state definite le misure organizzative atte a garantire il rispetto delle previsioni normative in tema di tempestività dei pagamenti, contrasto dei ritardi e formazione di debiti pregressi, ed infine l'istituzione del programma dei pagamenti per un attento monitoraggio delle compatibilità della spesa per investimento con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di Patto di stabilità interno

Premesso che:

- il D.Lgs n.192/2012 ha introdotto modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, portando ordinariamente le scadenze dei pagamenti delle fatture o dei documenti contabili equivalenti a 30 giorni dall'arrivo;
- il D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89 del 223/6/2014 ha introdotto con:
 - l'art. 27 sull'obbligo del monitoraggio dei debiti della pubblica di cui si riporta un estratto del testo normativo:
 1. *Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' inserito il seguente:*
"Art. 7-bis (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)
 1. *omissis*
 2. *A decorrere dal 1° luglio 2014 Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali((Le medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalita' aggregata,)).*
 3. *Omissis*
 4. *A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.*
 5. *Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.*
 6. *I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.*

55. *Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonché il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.*

7. *Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti registrati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.*

8. *Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.*

9. *Omissis*

2. *All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:*

a) *al primo periodo, le parole: "le regioni e gli enti locali nonché gli enti del servizio sanitario nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";*

b) *omissis*

c) *dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento."*

d) *alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione ((utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013)) con l'apposizione della data prevista per il pagamento."*

- *l'articolo 41 l'obbligo di attestazione dei tempi di pagamento di cui si riporta un estratto:
1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.....
2. Omissis.*

3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilita' interno.

4. Omissis

• l'articolo 42 l'obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni di cui si riporta un estratto:

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilita' di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture puo' essere sostituito dalle apposite funzionalita' che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti e' annotato:

a) il codice progressivo di registrazione;

b) il numero di protocollo di entrata;

c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;

e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;

f) l'oggetto della fornitura;

g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;

h) la scadenza della fattura;

i) nel caso di enti in contabilita' finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unita' gestionali del bilancio sul quale verra' effettuato il pagamento;

l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA;

m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;

n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria

Considerato che:

- al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è necessario prevedere una riprogrammazione delle attività dell'ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali;
- il responsabile del servizio finanziario ha effettuato un'accurata attività di analisi e revisione delle procedure di registrazione, controllo ed emissione degli ordinativi di pagamento riferite alle fatture o altro documento contabile equivalente;

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario di rivedere le misure organizzative come da documento allegato al presente provvedimento;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Preso atto ai sensi dell'art. 49 – I° comma – D. LGS. 18/8/2000, N. 267 del parere favorevole del Responsabile dei Servizi finanziari e comunicazione in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'attività di analisi e revisione delle procedure;
2. di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni del D.L.66/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 89/2014, misure organizzative per il contrasto al ritardo dei pagamenti indicate nell'allegato documento;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di Servizio al fine di dare massima e immediata attuazione delle suddette misure organizzative;
4. di pubblicare le presenti misure adottate, sul sito internet dell'ente, nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Città di Medicina

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e succ.modifiche
sulla proposta di deliberazione di **Giunta** avente per oggetto:

**INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 214 DEL 28/12/2009 CONCERNENTE LE NUOVE
MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ENTE.**

- Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
- La proposta di deliberazione in oggetto
 - non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
 - comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Medicina, li 30 giugno 2014



Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Comunicazione
Dr.ssa Giuseppina Rinaldi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche

- Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Medicina, li 31 marzo 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Giuseppina Rinaldi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Onelio Rambaldi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio
dal 07 LUG, 2014 al 21 LUG, 2014 e verrà in data odierna comunicata ai Capigruppo consiliari.
Dalla Residenza Municipale, li 07 LUG, 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cinzia Giacometti



[Handwritten signature]

Pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dalal

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Deliberazione non sottoposta a controllo eventuale.

Divenuta esecutiva per avvenuta pubblicazione

(Art.134, comma 3 D.Lgs.18/8/2000 n. 267)

in data

IL SEGRETARIO COMUNALE
